



Comune di Rimini



Settore Polizia Locale
U.O. Comando
Ufficio Autorizzazioni N.O.

Via della Gazzella 27 47923 Rimini
tel. 0541 704405 - fax 0541 704123
ufficioautorizzazioni.pm@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

Reg. 43099/20

OGGETTO: Regolamentazione della circolazione in occasione dello svolgimento dell'evento denominato "Sagra della Saraghina", organizzato dall'Associazione Pro Loco Miramare d'Amare, che si terrà nelle giornate del 24 – 25 e 26 Luglio 2020.

IL RESPONSABILE UNITA' OPERATIVA "COMANDO"

VISTA a richiesta pervenuta in data 19/06/2020 ed assunta al prot. n. 151808 e la successiva integrazione pervenuta in data 13/06/2020 ed assunta la prot. n. 155842, presentate dall'Associazione Pro Loco Miramare da Amare, con sede in Rimini Viale G. Marconi n. 79, tendente ad ottenere un'ORDINANZA STRAORDINARIA TEMPORANEA per la regolamentazione del traffico veicolare in occasione dello svolgimento dell'evento denominato "Sagra della Saraghina", che comporterà la chiusura totale al traffico veicolare della Via Oliveti, nel tratto dalla stazione ferroviaria alla Via Regina Margherita, che si terrà nelle giornate del 24 – 25 e 26 luglio 2020;

SENTITO il parere dell'ufficio Comando Polizia Locale;

VISTE:

- la richiesta prot. n. 143490 del 12/06/2020 presenta al Dipartimento Città Dinamica e Attrattiva Settore Marketing Territoriale, Waterfront e Nuovo Demanio - Sportello Eventi/Uff. Licenze;
- la richiesta prot. n. 146565 del 16/06/2020 presentata al Settore Turismo, Water Front Riqualficazione Demanio – Ufficio Cosap;

VISTE le Dichiarazioni sostitutive redatte ai sensi del D.P.R. 445/2000 con il quale il richiedente ha dichiarato di avere assolto all'imposta di bollo, prevista dal D.P.R. 642/1972, mediante acquisizione della marca da bollo/contrassegno di Euro 16,00 e nr. Identificativo 01191226377501 per la **richiesta** del presente provvedimento, (Rif. Prot. 154152 del 22/05/2020) e di Euro 16,00 e nr. Identificativo 01191226376032 per il **rilascio** del presente provvedimento; (Rif. Prot. 177984 del 11/07/2020), impegnandosi a non utilizzare per nessun altro atto e ad annullarle ed a conservarle unitamente all'atto cui si riferisce;

RICHIAMATA la normativa vigente, sia nazionale che regionale, in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19;

DATO ATTO che nella predetta istanza l'Associazione richiedente specifica che verranno lasciate libere al traffico veicolare le intersezioni della Via Oliveti con il Viale Marconi e con le Vie Maddalena/Locatelli;

TENUTO CONTO delle esigenze della circolazione e delle caratteristiche strutturali delle strade circostanti;

RAVVISATA la necessità, per esigenze tecniche e per ragioni di sicurezza pubblica, di adottare un'idonea regolamentazione della circolazione nell'area sopraindicata interessata dallo svolgimento della predetta manifestazione a garanzia della sicurezza ed incolumità pubblica, in previsione di un notevole afflusso di pubblico;

DATO ATTO che il rilascio del presente provvedimento è finalizzato unicamente alla regolamentazione della circolazione veicolare e che pertanto non esime il richiedente dal possesso di tutte le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie per lo svolgimento dell'evento in premessa specificato;

AVUTE presenti le esigenze della circolazione e le caratteristiche strutturali delle strade circostanti;

RAVVISATA la necessità di attuare un'adeguata regolamentazione stradale sulle aree sopraindicate, a garanzia dell'incolumità pubblica, consentendo al contempo la sosta dei mezzi predetti e lo svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza;

VISTI:



- il D.Lgs. 30.04.1992 n.285- "Nuovo Codice della Strada" ed il D.P.R. 495/92 "Regolamento di esecuzione" e successive modifiche e integrazioni;
 - l'art. 6, comma 4, del D.lgs 285/92 s.m.i., che prevede: "L'Ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3, [...] lettera f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati";
- TENUTO CONTO** che nel caso di richieste di regolamentazione temporanea della circolazione, il posizionamento della segnaletica è posto a carico del richiedente ovvero del soggetto preventivamente indicato dal richiedente;
- AVUTO PRESENTE** quanto disposto dal D.Legge n. 50/2017, convertito con modificazioni in Legge n. 96/2017, art. 22. comma 3-bis che prevede: <<A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale, necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti>>;
- RICHIAMATO** quanto disposto con provvedimento prot. n. 272414 del 30 ottobre 2017;
- RICHIAMATO** il provvedimento prot. n. 356926 del 28.12.2018 di affidamento della responsabilità della U.O. "Comando";
- CON I POTERI** conferitigli dagli artt. 5, 6, e 7 del D.L. vo 30.04.1992 n. 285 - "Nuovo Codice della Strada";

ORDINA

per i motivi esposti in narrativa, **nel periodo dalle ore 10.00 del 24 Luglio 2020 alle ore 24.00 del 26 Luglio 2020**, nonché dalla posa in opera della relativa segnaletica stradale, è disposta la seguente regolamentazione viaria:

1) – CHIUSURA TOTALE AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA OLIVETI, NEL TRATTO DALLA VIA REGINA MARGHERITA ALLA FERROVIA, intersezioni Vie Oliveti/Marconi e Vie Oliveti/Locatelli/Maddalena escluse.

Divieto di Transito "eccetto autorizzati" con pannello aggiuntivo indicante "eccetto residenti, mezzi di polizia e di soccorso, veicoli diretti alle attività ricettive ivi poste e mezzi partecipanti all'evento autorizzati dagli organizzatori": da porre sulla Via Oliveti, in corrispondenza dell'intersezione con la Via Regina Margherita, lato monte; da porre sulla Via Oliveti, lato monte e lato mare dell'intersezione con le Vie Locatelli/Maddalena; da porre sulla Via Oliveti, lato monte e lato mare dell'intersezione con la Via Marconi. Sono escluse dalla chiusura totale temporanea disposta dal presente atto le intersezioni che la Via Oliveti forma con le Vie Locatelli/Maddalena e con la Via Marconi, che pertanto dovranno sempre rimanere transitabili nel rispetto della segnaletica permanente posta in loco.

Durante lo svolgimento dell'evento in oggetto indicato, il pannello aggiuntivo del divieto di transito dovrà essere sostituito con quello indicato al capoverso successivo con le modalità ed esclusivamente nelle aree d'intersezione specificatamente indicate al capoverso predetto.

DIVIETO DI TRANSITO "eccetto autorizzati" con pannello aggiuntivo indicante "eccetto mezzi di polizia e soccorso in servizio di emergenza": da porre sulle aree/vie d'intersezione specificatamente identificate al capoverso precedente, nel periodo di svolgimento dell'evento, con posizionamento di semitransennatura corredata sempre da cartello indicante divieto di transito con le modalità sopra indicate;

Posizionamento di segnaletica di "direzioni obbligatorie e/o consentite": da porre sulle Vie poste in prossimità delle aree precluse alla circolazione, nel rispetto delle direzioni di marcia esistenti e/o temporaneamente istituite e dei tratti interdetti alla circolazione. Tale segnaletica dovrà essere integrata da pannello aggiuntivo indicante "eccetto autorizzati" in prossimità di ogni semitransennatura posta in



corrispondenza delle aree oggetto di chiusura totale temporanea al traffico veicolare, con l'indicazione specifica delle categorie di veicoli autorizzati al transito;

CARTELLI FERMARSI E DARE LA PRECEDENZA "STOP" da porre:

- sulla Via Oliveti, lato Ra, in corrispondenza dell'intersezione con la Via Marconi;
- sulla Via Oliveti, lato An, in corrispondenza dell'intersezione con la Via Marconi;

DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA: da porre sulla Via Oliveti, lato Ra, in prossimità dell'intersezione con la Via Marconi;

DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA: da porre sulla Via Oliveti, lato An, in prossimità dell'intersezione con la Via Marconi;

CARTELLI D'INDICAZIONE "VIALE OLIVETI – tratto dalla Via Regina Margherita alla ferrovia - CHIUSO PER SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE NEL PERIODO DALLE ORE 10.00 DEL 24 LUGLIO 2020 ALLE ORE 24.00 DEL 26 LUGLIO 2020": da porre:

- sulla Via Regina Margherita, ambo i lati, in prossimità dell'intersezione con la Via Oliveti;
- sulla Via Marconi, lato monte, in prossimità dell'intersezione con la Via Oliveti;
- sulla Via Maddalena, lato mare, in prossimità dell'intersezione con la Via Oliveti;

DISPOSITIVI A LUCE ROSSA FISSA: da collocare sulle barriere di testata di ogni area, interdetta alla circolazione e disciplinata dal presente atto, delimitata da semitransennature (in ore notturne e in tutti i casi di condizioni di scarsa visibilità);

SEMITRANSENNATURA DELLA SEDE STRADALE: da porre in corrispondenza dei segnali di divieto di transito eccetto mezzi autorizzati;

2) DIVIETO DI SOSTA - "RIMOZIONE COATTA" "ECCEZIONE AUTORIZZATI" con pannello aggiuntivo indicante "avente validità dalle ore 10.00 del 24/07/2020 alle ore 24.00 del 26/07/2020" da porre:

- sul Viale Oliveti, su ambo i lati, nel tratto dalla Via Regina Margherita alla ferrovia.

All'interno dell'area interessata dal posizionamento della segnaletica di divieto di sosta con rimozione dovranno essere ricompresi anche gli stalli di sosta al servizio d'invalidi con/senza personalizzazione eventualmente ivi siti.

I segnali di divieto di sosta dovranno essere posizionati con pannello aggiuntivo indicante "inizio" - "fine" divieto e collocati almeno 48 ore prima dell'inizio della validità; dovranno essere corredati da copia della presente ordinanza, nonché da pannello aggiuntivo ove dovranno essere indicati il numero dell'ordinanza ed il periodo di validità. **Dell'avvenuto posizionamento della segnaletica relativa al divieto di sosta dovrà essere data comunicazione alla Centrale Radio Operativa della Polizia Locale che la annoterà a fini esclusivamente informativi restando a carico dell'interessato la verifica della regolarità e correttezza del posizionamento della segnaletica stessa. La comunicazione, resa quale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà come da modello allegato alla presente, dovrà riportare il numero di protocollo e la data del provvedimento; l'orario di apposizione, per ogni via interessata o parte di essa, della segnaletica indicante il divieto di sosta, la data di invio e la firma del dichiarante unitamente a fotocopia non autenticata di un documento d'identità valido del dichiarante dovrà essere inviata con posta elettronica (centraleradiooperativa.pm@comune.rimini.it). La comunicazione sopra indicata dovrà essere effettuata in tempo utile per il rispetto del termine minimo di 48 ore.**

3) Sono autorizzati al transito nell'area interdetta alla circolazione di cui al punto 1) del presente atto, interessata dallo svolgimento della manifestazione:

- i veicoli necessari all'organizzazione della manifestazione ed i veicoli autorizzati dall'organizzazione, muniti di apposito pass/contrassegno;
- i veicoli dei residenti ed i veicoli diretti alle attività ricettive poste all'interno dell'area preclusa aventi unico accesso/uscita aggettante sulla stessa;
- i mezzi di polizia ed i mezzi di soccorso.

Il transito all'interno delle aree interdette alla circolazione:

- dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni indicate ai singoli punti del presente atto;

– **non è consentito negli orari in cui si svolgerà la manifestazione**, ad esclusione dei mezzi di polizia e di soccorso in servizio di emergenza, che potranno transitare per tutto il periodo di validità del presente atto.

Sono autorizzati alla sosta nell'area interdetta alla circolazione di cui al punto 1) del presente atto, interessata dallo svolgimento della manifestazione:

– i veicoli necessari all'organizzazione della manifestazione ed i veicoli autorizzati dall'organizzazione, muniti di apposito pass/contrassegno;

4) Il transito dei veicoli autorizzati all'interno delle aree di chiusura identificate al punto 1) del presente provvedimento potrà avvenire in entrambi i sensi di marcia, ad esclusione degli orari di svolgimento dell'evento denominato "Sagra della Saraghina", con obbligo per i veicoli in transito di mantenere una velocità a vista, nonché obbligo da parte dell'Associazione richiedente di posizionare segnaletica di pericolo "doppio senso di circolazione" su ambo i lati di ciascuna delle Vie interessate dalla modifica temporanea della circolazione, con lettura rivolta in entrambi i sensi di marcia.

5) E' autorizzato l'utilizzo delle aree indicate al punto 1) del presente atto per lo svolgimento dell'evento di cui in premessa, organizzato dall'Associazione Pro Loco Miramare d'Amare, previo possesso di tutte le ulteriori autorizzazioni necessarie.

6) Per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento è fatto obbligo all'Associazione Pro Loco Miramare d'Amare, con sede in Rimini Via G. Marconi n. 79, incaricata del posizionamento della segnaletica temporanea, di porre in essere tutta la segnaletica stradale prevista dal Nuovo Codice della strada e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione al NCdS.

PRESCRIZIONI

Dovranno essere mantenuti liberi gli accessi alle abitazioni, alle proprietà laterali ed ai passi carrai posti all'interno dell'area utilizzata per lo svolgimento della manifestazione.

Dovrà inoltre essere individuato un percorso idoneo a consentire, in qualsiasi momento ed ove se ne presenti la necessità, il transito dei mezzi di soccorso in servizio di emergenza all'interno dell'intera area destinata allo svolgimento dell'iniziativa suindicata.

L'area interessata dallo svolgimento della manifestazione dovrà essere transennata e delimitata.

L'Associazione Pro Loco Miramare d'Amare, con sede in Rimini Via G. Marconi n. 79, dovrà provvedere:

- alla messa in posa di tutta la segnaletica stradale necessaria, nonché al ripristino della segnaletica preesistente allo scadere della presente ordinanza;
- alla copertura di tutta la segnaletica stradale in contrasto con le disposizioni stabilite dalla presente ordinanza ed in particolare alla copertura dei segnali indicanti parcheggio "P" eventualmente presenti nei tratti ove è istituito il divieto di sosta temporaneo;

Il rilascio della presente Ordinanza non esime l'Associazione richiedente dall'obbligo del possesso, prima di esercitare l'attività richiesta, di tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie. L'Associazione richiedente ha l'obbligo di osservare tutte le prescrizioni eventualmente impartite dai vari uffici.

Copia del presente provvedimento verrà inviato all'Ufficio Cosap, per quanto di competenza.

Nella eventualità che per qualsiasi motivo, venga annullato lo svolgimento della manifestazione ovvero di una o più date previste nel presente atto, dovrà essere inviata formale richiesta di revoca del presente provvedimento ovvero della/delle data/date annullata/e, inviando un fax/mail alla Polizia Municipale – Centrale Radio Operativa (fax: 0541 704138 mail: centraleradiooperativa.pm@comune.rimini.it) – Ufficio Autorizzazioni e Nulla Osta (fax: 0541 704123 mail: ufficioautorizzazioni.pm@comune.rimini.it) prima dell'inizio di validità del presente atto (ovvero prima dello svolgimento della data annullata). **Il presente provvedimento s'intende tacitamente revocato a seguito di ricevimento della comunicazione via**



fax/mail contenente: il numero di protocollo del presente provvedimento, l'orario di rimozione della segnaletica temporanea e quello di ripristino della circolazione preesistente.

L'inosservanza da parte dell'Associazione richiedente di quanto disposto dal presente atto configura violazione alle prescrizioni previste ed è punito dall'art. 21 del Nuovo Codice della Strada.

Il presente provvedimento è revocabile in ogni momento a giudizio insindacabile del Sindaco e segnatamente per sopravvenute ragioni di pubblica incolumità, per la tutela del pubblico transito e della proprietà stradale, per l'inosservanza di una qualsiasi delle condizioni alle quali è soggetta o per gravi abusi da parte del titolare, senza diritto di compensi o indennizzi. Sono fatti salvi i diritti di terzi, le prescrizioni tutte di legge e di regolamenti vigenti. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale imporre nuove ed ulteriori condizioni, anche durante lo svolgimento dell'evento.

Questa Amministrazione declina ogni responsabilità penale e civile per danni a persone o cose che potessero derivare dallo svolgimento dell'iniziativa predetta.

Il presente provvedimento si intende tacitamente revocato nel caso in cui sopravvengano superiori disposizioni, in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, che riguardino il periodo di svolgimento dell'evento.

Il Corpo di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia dello Stato, competenti per legge, hanno il compito di fare osservare la presente Ordinanza.

Il Responsabile U.O. Comando
Vice Comandante Dott. Roberto Paci
(firmato digitalmente)